

STATUTO



I NOME E SCOPO

Natura giuridica Art. 1

La Sezione, costituita nel 1919, dell'Unione Ticinese Operai Escursionisti (UTOE) Bellinzona (in seguito: Sezione) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS

Appartenenza e sede Art. 2

1: La Sezione è affiliata alla Federazione alpinistica ticinese (in seguito: Federazione).
2: La sua sede è Bellinzona.

Scopi Art. 3

La Sezione persegue gli scopi e svolge i compiti descritti negli statuti della Federazione. In particolare:

- promuove le varie forme di attività legate alla montagna;
- redige ogni anno un programma di gite estive e invernali che tenga conto delle possibilità e degli interessi dei suoi membri;
- organizza attività culturali che favoriscano la conoscenza e la protezione del mondo alpino e promuovano incontri con persone che in un modo o nell'altro operano in quell'ambiente;
- cura la manutenzione e l'esercizio dei propri rifugi alpini
- concorre all'affermazione dei valori di amicizia e di solidarietà tra i suoi membri.
- riconosce i principi della "Carta etica di Swiss Olympic" nello sport e li promuove tra i suoi soci.

II SOCI E TASSA SOCIALE

Ammissione Art. 4

1: Può diventare socio della Sezione chi abbia compiuto 10 anni e si impegna a osservare gli statuti.
2: Per i minorenni è richiesto il consenso dell'autorità parentale.

Diritto di voto, Art. 5

eleggibilità Il diritto di voto e di eleggibilità è accordato dal momento in cui si compiono 16 anni.

Organizzazione Art. 6

giovane OG Fino al venticinquesimo anno di età il socio ammesso fa parte dell'organizzazione giovanile.

Tassa sociale Art. 7

1: I soci sono tenuti al pagamento della tassa sociale.
2: Per i soci dell'organizzazione giovanile sono riservate le riduzioni previste dallo statuto della Federazione.
3: I soci godono per sé, per il coniuge e per i figli sotto i 16 anni, delle facilitazioni nelle capanne dell'UTOE, della SAT e delle società che praticano la reciprocità nei nostri confronti.

Dimissioni Art. 8

Le dimissioni dalla Sezione devono essere date per iscritto al comitato entro fine ottobre.

Espulsioni e radiazioni Art. 9

1: Per motivi gravi, un socio può essere espulso dalla Sezione su proposta del comitato e con i due terzi dei voti dei membri presenti all'assemblea generale dei soci.
2: Chi non paga la tassa sociale, dopo un secondo sollecito di pagamento, è radiato d'ufficio.



III ORGANI DELLA SEZIONE

Organi	Art. 10 Gli organi della Sezione sono: a) l'assemblea generale dei soci b) il comitato c) la commissione di revisione d) le commissioni permanenti.
Assemblea generale dei soci	Art. 11 1: L'assemblea generale è convocata, di regola una volta all'anno, dal comitato con preavviso scritto di almeno 10 giorni e comunicazione dell'ordine del giorno. 2: Si riunisce, di regola, entro fine dicembre ed è diretta dal presidente della Sezione o dal presidente del giorno. 3: Sono compiti dell'assemblea generale: a) la nomina del presidente della Sezione e dei membri di comitato b) la nomina della commissione di revisione c) l'approvazione dei rapporti e dei conti annuali d) l'approvazione del preventivo annuale della gestione corrente e) la determinazione della tassa sociale e la ratifica delle tasse delle capanne f) l'approvazione degli statuti della Sezione o di loro modifiche g) l'approvazione dei regolamenti delle capanne h) la decisione sull'espulsione di membri i) lo scioglimento della Sezione. 4: All'ordine del giorno devono figurare le seguenti trattande: a) nomina degli scrutatori b) approvazione e modifiche dell'ordine del giorno c) lettura del verbale dell'assemblea precedente, se non è stato inviato con la convocazione, e approvazione. 5: Non si può deliberare su oggetti non debitamente preannunciati. 6: Per la trattanda sulle nomine statutarie viene scelto un presidente del giorno. 7: L'assemblea generale ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci attivi presenti.
Assemblea straordinaria	Art. 12. L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal comitato o se almeno un quinto dei soci lo richiede.
Modalità di voto	Art. 13 1: Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti. 2: In caso di parità decide il voto del presidente.
Comitato	Art. 14 1: Il comitato si compone di almeno 9 e al massimo 21 membri e si ripartisce al suo interno cariche e competenze, ad eccezione della carica di presidente e dei responsabili delle commissioni permanenti. 2: Il comitato resta in carica due anni e può essere riconfermato. 3: Fanno parte del comitato: a) il presidente b) il vicepresidente c) il segretario e archivistà d) il cassiere e) il responsabile del controllo soci f) i responsabili delle commissioni permanenti
Compiti e competenze del comitato	Art. 15 1: Il comitato a) persegue gli scopi della Sezione b) difende gli interessi della Sezione e la rappresenta c) esegue le delibere dell'assemblea generale d) prevede alla gestione degli affari nei limiti stabiliti dal preventivo approvato



dall'assemblea generale

2: La Sezione è vincolata dalla firma collettiva del presidente e di un membro del comitato.

3: Per oggetti particolari, il comitato può costituire commissioni speciali con il coinvolgimento anche di membri esterni alla Sezione.

**Sedute
del comitato**

Art. 16

1: Il comitato si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta le esigenze lo esigano, di regola una volta al mese.

2: Le sedute sono dirette dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente, rispettivamente dal responsabile di una commissione permanente.

3: Chi non può partecipare a una riunione è tenuto a giustificarsi.

**Commissione
di revisione**

Art. 17

1: La commissione di revisione è composta da due membri e da un supplente esterni al comitato.

2: La commissione esamina prima dell'assemblea generale dei soci la gestione contabile.

3: La commissione redige un rapporto scritto da sottoporre per approvazione all'assemblea generale dei soci.

4: La commissione resta in carica due anni e può essere riconfermata.

**Commissioni
permanenti**

Art. 18

Le commissioni permanenti sono:

- a) la commissione gite
- b) la commissione capanne
- c) la commissione OG
- d) la commissione corsa d'orientamento
- e) la commissione sci di fondo
- f) la commissione della propaganda e cultura

**Composizione
competenze
delle commis-
sioni
permanenti**

Art. 19

1: La composizione delle commissioni permanenti è fissata dal rispettivo responsabile.

2: Il responsabile di una commissione informa regolarmente il comitato sui lavori commissionari.

IV DISPOSIZIONI FINALI

**Modifica degli
statuti**

Art. 20

Gli statuti possono essere modificati su proposta del comitato o di almeno un quinto dei soci.

Statuto FAT

Art. 21

Per quanto non previsto da questi statuti, fa stato lo statuto della Federazione.

**Entrata in
vigore**

Art. 22

Questi statuti entrano in vigore dopo l'approvazione dell'assemblea generale dei soci 2016 e dopo la ratifica del comitato centrale della Federazione.

Letti e approvati dall'assemblea generale dei soci del 2004:

Bellinzona, 12 febbraio 2004

Ultimo aggiornamento, assemblea UTOE, 26 novembre 2016

Per l'UTOE Bellinzona

Il presidente: Giorgio Riberi

La segretaria: Simona Pianezzi

Ratificati dal comitato centrale FAT del 9 marzo 2017:

Per la FAT:

Il presidente: Giorgio Matasci

La segretaria: Rosanna Giottonini